



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00057/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2010 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2010, proposto da:
Cristina Oxxxx, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Inglese, Leonardo Russo, con
domicilio eletto presso Leonardo Russo in Genova, via XX Settembre 29/16;
contro Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
decreto del Ministero dell'interno 21 dicembre 2009 di rigetto istanza di aggiunta di
cognome.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Luca Morbelli e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 7 maggio 2010 al Ministero dell'interno e depositato il successivo 14
maggio 2010 la sig.ra Oxxxx Cristina, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il
provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva, con unico articolato motivo,
violazione e falsa applicazione degli artt. 84,85, 86, 87 e 88 del d.p.r. 396/00, in relazione
all'art. 6 c.c., violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per sviamento, sproporzione,
difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta difetto di presupposto,
travisamento, contraddittorietà illogicità manifesta irragionevolezza.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento
impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza pubblica del 12 gennaio 2012 il ricorso è passato in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso il decreto con cui è stato negato alla ricorrente di aggiungere al proprio cognome quello di “Lxxxx” .

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha chiesto di poter aggiungere al proprio cognome quello del dott. Antonio Lxxxx psicologo che si è occupato della sua istruzione nonché della sua crescita umana e professionale ospitandola in casa. La ricorrente, inoltre, svolge la propria attività professionale insieme al dott. Lxxxx. Quest’ultimo ha espresso il desiderio che la dott. ssa Oxxxx possa aggiungere il proprio cognome al suo.

L’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato sul presupposto che le ragioni addotte dalla ricorrente siano generiche e estranee ai principi del diritto e dell’ordinamento civile, potendo eventualmente ricorrere all’adozione di persone adulte, ma non alla trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela.

Il Collegio osserva come la sussistenza della ragioni affettive e di gratitudine evidenziate dalla ricorrente sono state confermate dal dott. Lxxxx.

Quanto poi al divieto di trasmettere il proprio cognome a persone non legate a vincoli di parentela la sezione in un remoto precedente aveva già espresso l’inidoneità di un tale ordine di argomentazioni affermando che non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o simile tra l’interessato all’aggiunta del cognome e il titolare del cognome da aggiungere (T.A.R. Liguria, 11 aprile 1988 , n. 287). Per completezza occorre evidenziare come la ricorrente si limiti a chiedere l’aggiunta del cognome Lxxxx al proprio onde neppure possono evidenziarsi pericoli di generare confusione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 3000, 00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE